

CITTA' DI TREVIGLIO

REGOLAMENTO D'ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI "COMITATI DI QUARTIERE"

NORME GENERALI

ART. 1 – PARTECIPAZIONE

1.1 La partecipazione dei cittadini, che costituiscono la Comunità di Treviglio, all'attività amministrativa del Comune di Treviglio, prevista dalle norme dello Statuto, si realizza anche con l'istituzione dei Comitati di Quartiere presso i quartieri individuati nel presente regolamento.

ART. 2 - ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

2.1 I Comitati di Quartiere sono istituiti ai sensi degli articoli: 1.4, secondo comma, punto 4; 3.3, punto 1; 35.1 e 35.3 del vigente Statuto Comunale.

2.2 Il presente regolamento definisce le norme fondamentali per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

2.3 I Comitati di Quartiere sono costituiti dall'aggregazione di aree della città di Treviglio aventi esigenze comuni determinate da situazioni socio-culturali, storiche ed urbanistiche. I Comitati di Quartiere, nell'ambito dell'"unità comunale" rappresentano le esigenze delle rispettive comunità di area.

2.4 Si prefiggono di migliorare le condizioni di vita del Quartiere, stimolano e favoriscono ogni forma di partecipazione e costituiscono l'organismo democratico al fine di:

1. promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune e del quartiere stesso;
2. ricercare proposte programmatiche da proporre alla Amministrazione Comunale
3. individuare e ricercare proposte di soluzione rispetto alle problematiche ed alle esigenze del quartiere e delle persone ivi residenti;
4. accrescere la più generale consapevolezza e conoscenza dei cittadini favorendone la capacità di interazione sulle scelte e sul funzionamento dell'Amministrazione Comunale
5. diffondere e consolidare la solidarietà e lo spirito di aggregazione nella Comunità Trevigliese.

ART. 3 - I COMITATI DI QUARTIERE E DELIMITAZIONE TERRITORIALE

3.1 E' possibile la costituzione dei seguenti Comitati di Quartiere:

1. Castel Cerreto- Battaglie;
2. Geromina-Santa Maria;
3. Nord (San Pietro);
4. Ovest (San Francesco);
5. Centro (San Martino);
6. Est (Conventino e San Zeno);

7. Sud (San Maurizio-Piave).

3.2 La delimitazione dei quartieri risulta dalla planimetria allegata al presente regolamento. Successive modifiche (o costituzione di nuovi quartieri) sono deliberata dal Consiglio Comunale sentito il parere dei Comitati di Quartiere e/o promotori interessati.

Art. 4 – OBIETTIVI E FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE

4.1 Per perseguire la finalità, di cui all'art. 2, i Comitati di Quartiere possono:

- a) recuperare le antiche tradizioni e manifestazioni popolari onde vivacizzare la vita di quartiere e a tale scopo partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreative e di accrescimento socio-culturale;
- b) organizzare momenti di partecipazione, di incontro e riunioni con le persone del quartiere al fine di discutere problemi comuni, oppure raccogliere pareri su questioni particolari;
- c) proporre studi e ricerche per la conoscenza del quartiere e la più efficace soluzione dei suoi problemi;
- d) sottoporre alla Amministrazione Comunale proposte di intervento per migliorare la qualità della vita nel quartiere e la funzionalità dei servizi esistenti nel quartiere;
- e) chiedere di essere consultati per rappresentare le esigenze del Quartiere;
- f) relazionare in Consiglio Comunale, su invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio;
- g) esprimere pareri richiesti dalla Amministrazione Comunale;
- h) dialogare con enti ed istituzioni per progetti e/o interventi di interesse per il quartiere;
- i) organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, al fine di coordinarsi tra loro per formulare proposte e mantenere una visione generale della città;
- j) segnalare ogni anno, all'interno della relazione sulla situazione del quartiere, le richieste d'intervento ritenute prioritarie. Tale segnalazione va inviata al Sindaco e al Presidente del Consiglio entro il 30 settembre affinché le proposte possano essere valutate e tenute in considerazione nella fase di formazione del bilancio di previsione;
- k) utilizzare spazi e/o strutture di quartiere.

Art. 5 – ORGANI DEL QUARTIERE

5.1 Sono organi di ogni Quartiere:

1. il Comitato di Quartiere, i cui componenti sono le persone residenti nel quartiere elette con consultazione popolare
2. Il Presidente, il cittadino componente del Comitato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella consultazione popolare.

Art. 6 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1 Il principio della reciproca collaborazione deve essere alla base dei rapporti tra Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale.

6.2 In tale contesto l'Amministrazione Comunale, per tramite dell'ufficio comunale competente invia ai Comitati di Quartiere i documenti richiesti dal Presidente, prediligendo il formato digitale. Tali documenti possono essere ad esempio : il Bilancio Annuale e Pluriennale, il Rendiconto Annuale, il P.O.P. (Piano Opere Pubbliche), eventuali Statuti, Regolamenti, Convenzioni, progetti, provvedimenti, atti di interesse per il quartiere.

Art. 7 - COMPOSIZIONE E DURATA

7.1 Ogni Comitato di Quartiere si compone di 11 membri, eletti dalle persone residenti nel quartiere, qualunque sia il numero dei residenti.

7.2 I Comitati di Quartiere durano in carica sei mesi oltre la durata del mandato elettorale degli Organi Istituzionali del Comune.

7.3 La successiva Amministrazione Comunale deve, entro tale termine, indire le elezioni dei nuovi Comitati di Quartiere.

7.4 Ai membri dei Comitati di Quartiere non compete alcuna indennità o compenso.

Art. 8 – FUNZIONI

8.1 I Comitati di Quartiere svolgono gli obiettivi e le funzioni di cui all' art. 4 nel rispetto delle finalità citate all'art. 2.

8.2 Inoltre, devono convocare le assemblee di quartiere, almeno due volte all'anno, anche su proposta del Sindaco. Il Comitato di Quartiere dovrà portare, all'attenzione dell'Amministrazione Comunale, le proposte avanzate.

Art. 9 – MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A DISPOSIZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE

9.1 Il Comune di Treviglio mette a disposizione dei Comitati di Quartiere:

1. eventuale strumentazione di supporto, compresi i mezzi per diffondere le necessarie informazioni per il proprio funzionamento. Allo scopo verrà installato un albo pubblico in ogni Quartiere, dove il Comitato possa affiggere tutti gli avvisi utili per garantire l'informazione e la partecipazione. L'accesso al sito del Comune e ai tabelloni luminosi sarà garantito per il tramite degli uffici del Comune;
2. le sale in cui riunirsi e tenere iniziative e pubbliche assemblee, in locali pubblici e nei limiti delle disponibilità degli stessi;
3. eventuali finanziamenti su specifici progetti che dovranno essere formalmente presentati al Sindaco, approvati, preventivamente, dagli organi competenti per materia ed erogati dagli uffici comunali di volta in volta coinvolti.

Art. 10 – PRIMA CONVOCAZIONE

10.1 Il Comitato di Quartiere tiene la sua prima seduta di insediamento entro il trentesimo giorno dal provvedimento di convalida degli eletti firmato dal Sindaco.

10.2 La prima convocazione del Comitato di Quartiere è effettuata dal Sindaco, congiuntamente con il Presidente, con invito scritto.

10.3 Alla prima convocazione partecipano il Sindaco o suo Delegato.

10.4 Il Comitato di Quartiere, nella prima seduta, prende atto della elezione del Presidente ed elegge il Vice Presidente ed il Segretario, nel rispetto del principio della parità di genere.

Art. 11 – CONVOCAZIONI DEL COMITATO DI QUARTIERE

11.1 Il Comitato di Quartiere è convocato dal Presidente, mediante avviso scritto da inoltrare anche per via telematica, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

11.2 La convocazione è da recapitare almeno cinque giorni prima della riunione.

11.3 In caso di urgenza, la convocazione può anche essere telefonica entro le 24 ore antecedenti la convocazione.

11.4 Copia della convocazione deve essere inoltrata anche al Sindaco affinché possa intervenire o inviare un suo delegato come previsto dal presente Regolamento.

Art. 12 – SEDUTE DEL COMITATO DI QUARTIERE

12.1 Il Comitato si riunisce a seguito di:

1. determinazione del Presidente;
2. richiesta scritta di cinque dei suoi membri;
3. richiesta del Sindaco.

12.2 Considerate le finalità dei Comitati di Quartiere le sedute sono pubbliche, pertanto, alle persone residenti nel Quartiere deve essere data notizia anche mediante affissione dell'avviso di convocazione alla bacheca pubblica esposta nel Quartiere.

12.3 Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, in caso di assenza viene sostituito da un altro componente del Comitato in apertura di seduta.

12.4 Il Presidente può concedere la parola ai cittadini che ne facciano esplicita richiesta, sempre che siano residenti nel Quartiere.

12.5 Il Sindaco o suo delegato possono intervenire alle riunioni con diritto di parola e senza diritto di voto.

12.6 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.

12.7 Alle sedute possono essere invitati a relazionare assessori, tecnici comunali ed esperti esterni, su specifici argomenti di interesse del quartiere.

12.8 Le decisioni sono adottate, dal Comitato di Quartiere, a maggioranza semplice e con voto palese, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

12.9 Il verbale della seduta viene inviato in copia al Sindaco.

12.10 L'assenza non giustificata, a tre sedute consecutive del Comitato, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 13 - DIMISSIONI E SURROGA DEI MEMBRI DEL COMITATO DI QUARTIERE

13.1 Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, provvede il Sindaco con proprio decreto, scorrendo la graduatoria delle preferenze dei candidati non eletti. Inoltre tempestiva comunicazione alla persona subentrante ed al Presidente del Comitato che provvede a convocare il nuovo componente nella prima seduta utile.

13.2 In caso di cessazione del Presidente, subentra nella carica chi segue con il maggior numero di preferenze elettorali individuali.

Art. 14 – SCIoglimento DEL COMITATO DI QUARTIERE

14.1 Il Comitato di Quartiere viene sciolto con provvedimento del Sindaco, quando, per dimissioni od altra causa, lo stesso sia ridotto a meno della metà dei suoi membri e non sia più possibile alcun provvedimento di surroga.

14.2 Fino all'insediamento del nuovo Comitato, che deve avvenire entro 90 giorni dal provvedimento di scioglimento, le funzioni sono svolte dal Presidente o dal vice Presidente.

Art. 15 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

15.1 Considerato quanto espresso nel presente regolamento, il Presidente, nell'espletamento delle sue funzioni deve avvalersi della collaborazione di tutti i componenti del Comitato di Quartiere, e di tutte le persone residenti, portatrici di proposte e/o di competenze e conoscenze nelle varie materie di interesse per il Quartiere.

15.2 Il Presidente, oltre a rappresentare il Comitato di Quartiere:

1. convoca e presiede le riunioni del Comitato, predispone l'ordine del giorno e firma i verbali. I verbali devono contenere informazioni sul numero dei presenti e dei votanti e sull'esito della votazione;
2. attua quanto stabilito nelle sedute del Comitato avvalendosi della collaborazione del Vice Presidente, del Segretario, dei componenti il Comitato e di eventuali cittadini volontari che si siano resi disponibili;

3. invia al Sindaco copia della convocazione del Comitato con l'ordine del giorno ed il conseguente verbale;
4. convoca e presiede le Assemblee di Quartiere promosse dal Comitato, dal Sindaco o richieste dai cittadini concordando con il Sindaco la data per renderne possibile l'eventuale presenza;
5. può richiedere copia di atti e documenti Comunali di interesse per il Quartiere;
6. comunica al Sindaco il caso in cui si configuri la decadenza di uno dei membri del Comitato perché assuma i provvedimenti di competenza.

15.3 Il Presidente del Comitato di Quartiere riceve, dal Presidente del Consiglio Comunale, copia della convocazione del Consiglio Comunale corredata dal relativo ordine del giorno. La trasmissione può avvenire anche per via telematica.

15.4 In caso di assenza del Presidente questi viene sostituito dal Vice-Presidente o da altro membro del Comitato allo scopo delegato.

Art. 16 – FINALITA' DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

16.1 L'Assemblea di Quartiere ha lo scopo di:

1. ampliare e rendere effettiva la partecipazione delle persone residenti nel Quartiere all'attività amministrativa del Comune di Treviglio, sia come singoli che come gruppi ed organismi sociali presenti sul territorio;
2. consentire al Comitato di Quartiere di recepire più direttamente la volontà dei residenti in ordine alle proposte sulla vita del Quartiere;
3. partecipare alla realizzazione delle finalità e delle funzioni previste nel presente regolamento;
4. favorire la collaborazione con il Comitato di Quartiere e con i suoi componenti.

Art. 17 – COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

17.1 L'Assemblea del Quartiere è formata da tutte le persone residenti nel Quartiere.

Art. 18 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

18.1 Compete all'Assemblea discutere, approfondire e valutare proposte, programmi ed altre determinazioni risultanti all'ordine del giorno della convocazione, conformi a quanto previsto nel presente regolamento.

18.2 Le posizioni, i pareri che emergono nella fase consultiva vanno presi in considerazione in seno al Comitato di Quartiere riunito per deliberare.

18.3 Ogni seduta si apre con le comunicazioni del Presidente del Comitato di Quartiere sull'attività svolta dal Comitato.

Art. 19 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI QUARTIERE

19.1 La prima convocazione dell'Assemblea è assunta dal Presidente entro 45 giorni dalla prima seduta del Comitato di Quartiere.

19.2 La convocazione è disposta dal Presidente del Comitato, almeno due volte all'anno, su determinazione del Comitato di Quartiere, oppure:

1. su richiesta di almeno cinque membri del Comitato di Quartiere
2. su richiesta sottoscritta da almeno cinquanta persone residenti nel Quartiere;
3. su richiesta del Sindaco.

19.3 L'assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data della riunione e deve riportare l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

19.4 Della convocazione dell'Assemblea deve essere data massima diffusione.

Art. 20 – ELEZIONE DEL COMITATO DI QUARTIERE

20.1 L'elezione dei Comitati di Quartiere avviene mediante una consultazione popolare da svolgersi entro sei mesi dall'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

20.2 Le consultazioni per l'elezione dei Comitati di Quartiere sono valide se abbia partecipato al voto almeno il 15% degli aventi diritto.

20.3 Ai membri dei Comitati si applicano le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali.

20.4 Non possono candidarsi il Sindaco, i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta, i membri dei Consigli di Amministrazione ed i Revisori dei Conti delle Società Partecipate, i Segretari dei Partiti Politici.

20.5 La consultazione per l'elezione dei Comitati di Quartiere non può aver luogo in concomitanza con le elezioni politiche, amministrative, referendarie e con le rispettive campagne elettorali.

20.6 I Comitati di Quartiere durano in carica fino all'insediamento degli eletti della tornata successiva.

Art. 21 – CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE LISTE

21.1 La lista dei candidati è unica per ogni singolo Comitato di Quartiere da eleggere ed è composta da almeno 15 candidati.

21.2 Ogni persona residente nel Quartiere, se maggiorenne, si può candidare per il Quartiere di residenza, presentando il proprio nominativo e sottoscrivendo l'accettazione alla candidatura presso l'Ufficio preposto del Comune almeno 30 giorni prima della consultazione.

21.3 Nella presentazione delle candidature si raccomanda il rispetto delle pari opportunità sancito dalla Costituzione e dallo Statuto Comunale.

21.4 Qualora, da un Quartiere vengano depositate un numero inferiore di candidature al minimo prescritto, non si procede ad elezioni in quel Quartiere.

21.5 Il Sindaco indice la consultazione entro i 60 giorni antecedente il voto, dando alla notizia la massima diffusione.

21.6 Il decreto con cui il Sindaco indice la consultazione specifica gli elementi organizzativi della stessa, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 22 – MODALITA' DI VOTO

22.1 Hanno diritto di voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano compiuto diciotto anni.

22.2 Le schede elettorali sono predisposte dagli uffici comunali e contengono l'elenco dei candidati in ordine alfabetico, avendo cura di alternare uomo/donna.

22.3 L'elettore potrà esprimere un massimo di tre preferenze.

22.4 Ciascun seggio elettorale è composto da: un Presidente e da due scrutatori la cui nomina spetta al Sindaco.

22.5 Svolgeranno questi incarichi, "a titolo di volontariato", i residenti provvisti del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. L'Amministrazione svolgerà un ruolo di coordinamento e controllo attraverso uno o più dipendenti all'uopo incaricati.

22.6 I candidati, di qualsiasi quartiere, non possono essere nominati scrutatori o presidenti di seggio.

22.7 Le elezioni si svolgono in un giorno festivo, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

22.8 Al termine delle operazioni di voto segue immediatamente lo scrutinio, cui possono assistere i candidati e il pubblico.

22.9 Le operazioni di voto vengono elaborate e definite dall'Ufficio elettorale Comunale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più giovane d'età.

22.10 Successivamente, il Sindaco, con proprio decreto, convalida gli eletti.

Art. 23 - Norme Transitorie

23.1 Per dar corso alla prima costituzione dei Comitati di Quartiere, la consultazione popolare può essere indetta 60 giorni dopo l'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

23.2 Si inizierà con una sperimentazione che riguarderà l'elezione e la costituzione dei Comitati di Quartiere del Cerreto e Battaglie, della Geromina, della Zona Nord e della

Zona Ovest, quartieri dove già esistono gruppi di cittadini organizzati. Sulla base della valutazione di tale esperienza sperimentale si procederà, l'anno successivo, alla costituzione dei Comitati negli altri quartieri.

23.3 Il presente regolamento sarà oggetto di verifica ed eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie, a seguito della sua prima applicazione, entro 36 mesi dall'insediamento dei Comitati di Quartiere.

* * *

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

8. Partecipazione popolare.

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla [legge 8 marzo 1994, n. 203](#) e al [decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#), promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti [\(12\)](#).

[\(12\)](#) Il presente articolo corrisponde all'art. [6, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata.

* * *